



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Prot. n. 12140

Ordinanza n. 66/2020

Oggetto: Regolamentazione della viabilità in prossimità del campo sportivo "G. Tamburrini" in occasione degli incontri di calcio di serie "D", a porte chiuse.

IL SINDACO

Premesso che presso lo stadio "G. Tamburrini" di Pianarelle dopo la sospensione per l'emergenza epidemiologica, sono iniziati a disputarsi gli incontri di calcio di serie "D", a porte chiuse;

Considerate le criticità evidenziate dall'Ufficio di Polizia Municipale con nota del 9/10/2020 di prot. n. 12122 nella partita, a porte chiuse, svoltasi il 27/9/2020, sebbene l'evento calcistico non prevedeva presenza di tifoseria locale o ospite;

Ritenuto necessario regolamentare, quindi, per motivi di sicurezza e a salvaguardia della pubblica incolumità, la circolazione dei veicoli e dei pedoni nella zona limitrofa allo stadio durante lo svolgimento delle dette manifestazioni sportive;

Vista la precedente ordinanza n. 97/2019 che ha regolato la viabilità in prossimità del campo sportivo, garantendo in sicurezza l'afflusso e il deflusso delle tifoserie;

Richiamato l'articolo 5 del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 che ha prorogato le precedenti disposizioni dell'ultimo D.P.C.M. del 7/9/2020;

Visto l'articolo 6, 4° comma del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Richiamato il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

E' fatto temporaneo **DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE**, dalle ore 13.00 fino alle ore 18.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione sportiva, eccetto gli autorizzati (giornalisti, medici, maestranze, ecc..) nelle seguenti zone:

- sullo slargo laterale al campo sportivo;
- in C.da Pianarelle, sulla traversa che conduce al civico 8.

Nelle stesse zone ed orari è fatto, altresì, temporaneo **DIVIETO DI SOSTA**, eccetto i veicoli autorizzati.

E' in facoltà degli addetti alla vigilanza posticipare o anticipare, per i tempi necessari, i previsti divieto di transito e sosta nelle zone suindicate in occasione delle manifestazioni sportive, in considerazione della contingente situazione del traffico.

I mezzi di soccorso, di emergenza e quelli delle forze dell'ordine in servizio, i mezzi attinenti alla manifestazione nonché i residenti della zona, sono esentati da tali disposizioni.

Tali divieti saranno indicati da apposita segnaletica mobile, unitamente alla relativa segnaletica verticale.

Il presente provvedimento comporta la temporanea sospensione dell'ordinanza n. 97/2019, che tornerà efficace quando le partite verranno disputate regolarmente con campo sportivo accessibile alle tifoserie.

AVVERTE

- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla civica residenza, 9 ottobre 2020



Il Sindaco
Michele Ortenzi

Ordinanze 2020/ Ordinanza per campo sportivo Tamburrini- A PORTE CHIUSE